



Alcune considerazioni sulla verifica dei poteri del Presidente del Consiglio eletto nel d.d.l. di revisione costituzionale sul premierato (A.S. 935)

di Alberto Di Chiara*

31 maggio 2025

Abstract: Il contributo analizza l'impatto che la riforma della forma di governo parlamentare attualmente in discussione alla Camera produrrebbe sulla verifica dei poteri del Presidente del Consiglio dei ministri. Partendo dalla constatazione che quest'ultimo sarà contemporaneamente membro del Parlamento, l'analisi si concentra sui nodi critici che toccano l'istituto in esame, evidenziando le problematiche che le Camere si troverebbero ad affrontare sia dal punto di vista tecnico, sia per quanto riguarda la terzietà e imparzialità degli eventuali giudizi, riflettendo, in una prospettiva sistematica, sugli effetti che tale innovazione produrrebbe sulla natura di prerogativa parlamentare della verifica dei poteri.

The essay analyses the impact that the reform of the parliamentary form of government currently under discussion would have on the verification of the credentials of the President of the Council of Ministers. Starting from the observation that the latter will be at the same time a member of Parliament, the analysis focuses on the critical issues that affect the institution under examination, highlighting the problems that Parliament would have to face both from a technical point of view, and as regards the impartiality of any judgments, reflecting, in a systematic perspective, on the effects that this innovation would produce on the nature of parliamentary prerogative of the verification of credentials.

Sommario: 1. Lo status parlamentare del Presidente del Consiglio direttamente eletto – 2. Brevi cenni sul perimetro della verifica parlamentare dei poteri – 3. La tendenza al superamento della verifica parlamentare dei poteri: un istituto da valorizzare (con alcuni necessari correttivi) – 4. Aspetti problematici della verifica dei poteri del Presidente del Consiglio – 4.1. L'inevitabile attrazione nell'orbita dell'art. 66 Cost. del giudizio sull'elezione del Presidente del Consiglio – 4.2. L'inadeguatezza delle Camere nella risoluzione di un contenzioso elettorale nazionale fondato su dati numerici – 4.3. La difficile garanzia dei principi di terzietà e imparzialità nella verifica parlamentare dei poteri del Presidente del Consiglio elettivo – 4.4. L'ingiustificata estensione di una prerogativa parlamentare all'elezione diretta del vertice dell'esecutivo. 5. – Conclusioni.

1. Lo status parlamentare del Presidente del Consiglio direttamente eletto

Nell'ambito della riflessione sulla proposta di revisione costituzionale sulla forma di governo¹, un aspetto forse sottovalutato riguarda la convalida e il contenzioso

* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, LUISS Guido Carli. Contributo sottoposto a blind peer review.

¹ A.S. 935, art. 5.

sull'elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio², tema di notevole portata sistematica che investe l'assunzione del mandato elettorale e la stessa legittimazione del premier elettivo.

Obiettivo dell'analisi è dimostrare come anche l'elezione del Presidente del Consiglio risulterebbe attratta nell'orbita della verifica parlamentare dei poteri, indagando i legami che intercorrono tra elezione diretta del premier, effetto di trascinamento che questa produrrebbe sulla maggioranza in entrambe le Camere e prerogativa di cui all'art. 66 Cost., evidenziando le criticità che si manifesterebbero in tale ipotesi.

Anzitutto, l'analisi deve prendere le mosse dal doppio ruolo di parlamentare e Presidente del Consiglio che quest'ultimo andrebbe a rivestire. Così dovrebbe disporre infatti il nuovo testo dell'art. 92, comma 3, Cost., come modificato dall'art. 5 del d.d.l.: «Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura»³. Il testo deliberato dall'esecutivo, poi modificato dal Senato, sottintendeva ancor più chiaramente che il Presidente del Consiglio eletto fosse un parlamentare: ciò risultava evidente dalla disciplina delle crisi di governo, secondo cui, in caso di cessazione dalla carica del vertice dell'esecutivo, il Presidente della Repubblica poteva conferire l'incarico di formare il nuovo Governo al Presidente dimissionario «o a un *altro parlamentare* che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto»⁴.

La posizione del premier elettivo non avrebbe d'altro canto precedenti nel nostro sistema istituzionale, non potendo essere paragonata a quella del sindaco nei confronti del Consiglio comunale. Il TUEL stabilisce infatti che il Consiglio è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri determinato in base alla popolazione⁵. Tuttavia, il sindaco partecipa a tale assemblea nella veste di sindaco e, infatti, il suo status non è perfettamente sovrapponibile a quello degli altri consiglieri. A tal fine, basti pensare alla circostanza che non concorre al raggiungimento del numero legale minimo per la validità della seduta⁶ o, ancora, all'impossibilità per lo stesso di esprimere il voto sulla mozione di sfiducia⁷. Pur non potendo essere approfondita in questa sede, le medesime conclusioni potrebbero essere riferite anche ai Presidenti delle Giunte regionali in relazione ai Consigli regionali. E, infatti, diversa rispetto ai soggetti appena individuati è la sorte del Presidente del Consiglio eletto in caso di cessazione dalla carica per dimissioni o decadenza, nelle ipotesi in cui ciò non comporti lo scioglimento anticipato delle Camere: mentre nel caso dei primi si arriverebbe in ogni caso allo scioglimento dell'assemblea rappresentativa e a nuove elezioni di entrambi gli organi, nel secondo il Presidente dimissionario potrebbe comunque mantenere lo status di parlamentare.

Al fine di circoscrivere l'ambito di quest'analisi e di chiarire l'approccio metodologico seguito è opportuno dar conto in premessa perché non si è ritenuto di estendere l'indagine al confronto sia con il contenzioso elettorale di Presidenti di Regione e sindaci, sia con le

² Cfr. R. CALVANO, Audizione sul DDL 935, artt. 3-4, Commissioni affari costituzionali del Senato, 16 aprile 2024, p. 7-8.

³ Tale comma, peraltro, è il risultato di una modifica inserita nel corso dell'analisi da parte del Senato in quanto, originariamente, costituiva l'ultima frase del precedente comma 2 del riformato art. 92 Cost.

⁴ Art. 4, d.d.l. originario, che modificava l'art. 94, introducendovi un comma 6.

⁵ Art. 38 TUEL.

⁶ Art. 38, comma 2, TUEL.

⁷ Art. 52, comma 2, TUEL.

esperienze comparate. Con riferimento ai primi, pur tendendo anche la proposta in esame all'introduzione di una forma di governo neoparlamentare, vale la pena sottolineare che il contenzioso elettorale delle elezioni regionali e comunali è soggetto alla giurisdizione amministrativa (pur residuando ampi spazi per l'intervento del giudice ordinario, come nel caso delle controversie sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità). Anche l'approccio comparatistico non sembra possa fornire spunti risolutivi, in quanto nessun ordinamento prevede l'elezione diretta del vertice dell'esecutivo nell'ambito di una forma di governo parlamentare repubblicana, con la limitata eccezione del caso israeliano in cui però l'elezione diretta del Primo Ministro rimaneva distinta e separata da quella della Knesset, e non produceva un effetto di trascinamento sulla maggioranza in seno all'assemblea rappresentativa.

2. Brevi cenni sul perimetro della verifica parlamentare dei poteri

Chiarita dunque la peculiarità dello status di Presidente del Consiglio elettivo e membro di una delle due Camere, è opportuno concentrare l'analisi sulle conseguenze che da tale status derivano dal punto di vista del contenzioso e della convalida dell'elezione.

Come si è avuto modo di esplicitare, la premessa attorno a cui ruota il contributo in oggetto è che il sindacato sull'elezione del Presidente del Consiglio rientrerebbe nell'ambito di applicazione della verifica parlamentare dei poteri. In assenza di diverse previsioni (al momento non contenute nella riforma) sembra corretto ritenere che lo status di parlamentare si ricolleggi alla verifica dei poteri ex art. 66 Cost., come del resto rileva il Dossier di accompagnamento del menzionato d.d.l. elaborato dal Servizio studi del Senato⁸.

Già nei primissimi anni del periodo repubblicano, Virga definisce tale istituto come «il sindacato sulla legittimità delle operazioni elettorali o dell'atto di nomina e sulla sussistenza dei requisiti di capacità dalla legge richiesti per conseguire e conservare l'ufficio di membro del Parlamento». Tale espressione risulterebbe preferibile rispetto alla verifica dei titoli di ammissione fatta propria dall'art. 66 Cost.⁹ o, in termini ancor più generici, all'espressione verifica delle elezioni¹⁰, sia perché non esisteva più il mandato scritto dei deleganti, sia perché verifica dei poteri ricomprenderebbe anche «le cause sopravvenute di cessazione dall'ufficio»¹¹, nonché le nomine a senatore di carattere non elettivo¹².

L'inquadramento sistematico della verifica dei poteri dipende in stretta misura dalle origini e dalla funzione essenziale che tale istituto ha rivestito: essa, com'è noto, nacque

⁸ Cfr. Servizio studi del Senato – Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura, *Proposta di modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio*, Note sull'A.S. n. 935 e 830-A, p. 9.

⁹ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, vol. I, Cedam, Padova, 1991, p. 482.

¹⁰ L. ELIA, *Elezioni politiche (contenzioso)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1965, p. 747.

¹¹ Cfr. P. VIRGA, *La verifica dei poteri*, Industrie Riunite Editoriali Siciliane, Palermo, 1949, 5. L. ELIA, *Elezioni politiche (contenzioso)*, cit., p. 747. L'A. accoglie quindi l'impostazione della dottrina già allora dominante: J. SEYDEL, *Der deutsche Reichstag*, in *Annalen des deut. Reiches*, 1880, p. 397; P. LABAND, *Des Staatsrecht des deut. Reiches*, vol. I, Tubingen, 1901, 316; F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, *Commentario allo Statuto del Regno*, Torino, 1909, 211; G. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, Torino, 1913, p. 370.

¹² P. VIRGA, *La verifica dei poteri*, cit., p. 6.

a cavallo delle rivoluzioni del XVII e XVIII secolo e si configurò come attribuzione tipicamente parlamentare, in una fase storica in cui i Parlamenti rivendicavano la necessità di rendersi autonomi e indipendenti dal sovrano, dal Governo che a questi rispondeva e dalla magistratura¹³. Infatti, la dottrina più risalente riconduceva l'attività di verifica dei poteri attribuita alle Camere alle prerogative parlamentari, trattandosi di funzione non legislativa che viene assegnata loro al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli altri organi dello Stato¹⁴.

Guardando invece alle attività che rientrano nell'istituto in esame, rifacendosi alla distinzione elaborata dalla dottrina tedesca a partire dal XIX secolo Virga distingue due tipi di sindacato nell'ambito della verifica dei poteri:

- 1) sulla regolarità delle operazioni elettorali (*Wahlprüfung*), funzionale alla verifica della insussistenza di vizi del procedimento elettorale che ne determinino l'invalidità che, per i membri non elettivi, avrà ad oggetto la regolarità del decreto di nomina;
- 2) sui requisiti di capacità per conseguire o mantenere il seggio parlamentare (*Legitimationsprüfung*), al fine di appurare l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità del candidato, sia originarie che sopravvenute¹⁵.

Tale distinzione sembra emergere anche dal dettato dell'art. 66 Cost. che, pur constando di un'unica disposizione, si riferisce a due attività distinte: il giudizio sui titoli d'ammissione e il giudizio sulle cause sopravvenute d'incompatibilità e ineleggibilità. Il primo riguarda la regolarità del procedimento elettorale, mentre il secondo si incentra sulle cause che possono incidere sul legittimo mantenimento della carica.

3. La tendenza al superamento della verifica parlamentare dei poteri: un istituto da preservare (con alcuni necessari correttivi)

Muovendo dall'assunto in forza del quale l'elezione del Presidente del Consiglio ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 66 Cost., ci troveremmo dinanzi ad un ampliamento della sfera di attribuzioni della verifica parlamentare dei poteri, in controtendenza rispetto all'evoluzione che l'istituto ha registrato sin dalla seconda metà del XIX secolo nella direzione di un suo superamento a favore di altri modelli.

Com'è noto, già a partire da tale periodo divennero sempre più evidenti gli abusi commessi dalle maggioranze parlamentari nell'esercizio della prerogativa loro spettante in materia di verifica dei poteri, in spregio ai principi di imparzialità e terzietà che avrebbero dovuto caratterizzarne l'applicazione¹⁶: tale modello di controllo delle elezioni

¹³ L. ELIA, *Elezioni politiche (contenzioso)*, cit., p. 750.

¹⁴ Cfr. P. VIRGA, *La verifica dei poteri*, cit., 10. Nel panorama comparato, si segnalano M. HAURIOU, *Précis de droit constitutionnel*, 1923, p. 563; A. ESMEIN, *Éléments de droit constitutionnel français et comparé*, II 1896, 395. Sulla nozione di prerogativa parlamentare, cfr. V.E. ORLANDO, *Immunità parlamentari ed organi sovrani*, in *Studi in onore di Federico Cammeo*, vol. II, Cedam, Padova, 1933, p. 214, ss.; D. CHALMERS, C. ASQUITH, *Outlines of constitutional law*, London, 1925, p. 290.

¹⁵ Cfr. P. VIRGA, *La verifica dei poteri*, cit., 5; G. PICCIRILLI, *Contenzioso elettorale politico e verifica dei poteri: riflessioni sulla effettività delle tutele procedurali*, in *Rass. parl.*, vol. 48, n. 3/2006, p. 795.

¹⁶ F. LANCHESTER, *La verifica dei poteri nel diritto comparato: modelli a confronto*, in AA. VV., *Contraddittorio e trasparenza nel nuovo Regolamento della verifica dei poteri*, Roma, 1998, p. 63. Cfr. M.L. MAZZONI HONORATI, *Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, Gran Bretagna, Germania Federale e Italia*, in *Riv. trim. dir. pubb.* n. 4/1983, p. 1424. G. FRAGOLA, *Commento organico alla legge elettorale politica*, Milano, 1913, 342; G. SOLAZZI, *Diritto elettorale politico*, Torino, 1916, p. 357.

è stato man mano in quasi tutti gli ordinamenti, a favore di sistemi che vedono un ruolo parziale o esclusivo del potere giurisdizionale o della giurisdizione costituzionale¹⁷.

La tendenza appena evidenziata potrebbe trovare ulteriore impulso anche nella giurisprudenza della Corte EDU, nell'ambito della quale il contenzioso elettorale e la verifica delle credenziali dei parlamentari rappresentano un filone di rilievo. Tra le pronunce più recenti di maggior interesse, va considerata senza dubbio la sentenza *Mugemangango c. Belgio*, nella quale il ricorrente, non risultato eletto per soli quattordici voti, aveva impugnato i risultati elettorali dinanzi alla Giunta elettorale del Parlamento vallone chiedendo il riconteggio delle schede¹⁸. Pur avendo riconosciuto le ragioni del ricorrente, la decisione della Giunta veniva ribaltata da una mozione approvata a larga maggioranza dal plenum dell'assemblea, nella quale sedevano anche gli eletti della medesima circoscrizione della parte attrice¹⁹.

La Corte EDU ha dichiarato l'incompatibilità di tale sistema di verifica dei poteri con l'art. 3 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione, nonché con l'art. 13 della medesima. Il giudice del Lussemburgo rileva la violazione del diritto a libere elezioni, in quanto lo Stato membro non ha previsto adeguati meccanismi di tutela del diritto di elettorato passivo. La Corte giunge a tale conclusione valutando tre parametri: le garanzie di imparzialità offerte dall'organo decidente; la discrezionalità dell'organo chiamato ad assumere la decisione, che deve essere circoscritta con precisione dalle leggi nazionali; la garanzia di una decisione corretta e motivata²⁰.

Il giudice del Lussemburgo non esclude quindi in via assoluta la compatibilità di un sistema parlamentare di verifica dei poteri rispetto ai principi convenzionali, purché siano garantite, come si è detto, l'imparzialità dell'organo decidente, limiti alla discrezionalità della decisione e un'adeguata motivazione della medesima.

Il secondo fronte – in questo caso tutto interno all'ordinamento domestico – dal quale è derivata una limitazione del campo di applicazione della verifica parlamentare dei poteri è rappresentato dalla giurisprudenza costituzionale che, a seguito di un lungo percorso culminato con la sentenza n. 48 del 2021, ha chiarito l'ambito di operatività dell'istituto, escludendo il contenzioso preelettorale: secondo la Corte, l'art. 66 Cost. deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva, al fine di arginare un vuoto di tutela giurisdizionale nella materia in questione (e una zona franca nella giustizia costituzionale), incompatibile con i principi dello Stato di diritto²¹. Chiarendo quanto già affermato nella precedente sentenza n. 259 del 2009²², la giurisdizione sul contenzioso

¹⁷ F. LANCHESTER, *La verifica dei poteri nel diritto comparato*, cit., 63; Cfr. M.L. MAZZONI HONORATI, *Osservazioni sulla verifica dei poteri*, cit., p. 1424; L. ELIA, *Elezioni politiche (contenzioso)*, cit., p. 752; P. TORRETTA, *Verifica dei poteri e Stato costituzionale. Saggio sull'art. 66*, Aracne Editrice, Roma, 2012, cit., p. 35; M. FILIPPI, *La verifica dei poteri: il controllo delle elezioni nel procedimento interno alle Camere. Spunti di diritto comparato e attualità dell'istituto*, in *Amministrazione in cammino*, 2 dicembre 2016, p. 7.

¹⁸ Corte EDU, *Mugemangango v. Belgium*, 10 luglio 2020, par. 10.

¹⁹ Ivi, par. 13-20.

²⁰ Ivi, par. 109-114.

²¹ Cfr. G. TARLI BARBIERI, *Necessaria ed auspicabile riforma della disciplina del contenzioso elettorale preparatorio riferito alle elezioni politiche a seguito della sent. 48/2021 della Corte costituzionale*, in *Consulta online*, fasc. 2/2021, p. 664.

²² Cfr. L. PLATANIA, *In tema di contenzioso sugli atti del procedimento elettorale preparatorio*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2010; A. SAITTA, *La verifica dei poteri nel parlamento italiano e la possibilità di un sindacato successivo della Corte costituzionale*, in *Rass. parl.*, n. 1/2020, 33 ss.; F.G. SCOCA, *Il contributo*

elettorale preparatorio spetta quindi al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti²³. Come evidenziato in dottrina, l'intervento della giurisdizione ordinaria in tale ambito non sembra garantire in modo efficace la necessaria tutela del diritto di elettorato passivo, rendendosi imprescindibile l'introduzione di un apposito rito in materia di contenzioso preelettorale²⁴.

Pur avendo in questa sede richiamato gli abusi cui l'istituto della verifica parlamentare dei poteri ha dato luogo nella prassi e al netto della sopra evidenziata tendenza al suo superamento in molti ordinamenti, è proprio muovendo dalla ricordata natura di prerogativa parlamentare dell'istituto che potrebbero derivare gli argomenti a favore del mantenimento di tale istituto in capo alle assemblee parlamentari, apportandovi i correttivi necessari a tutelare i principi di imparzialità e terzietà e, tramite questi, una più efficace tutela delle posizioni giuridiche soggettive di candidati ed eletti.

Nonostante la lettura dominante sull'evoluzione dell'istituto registri un progressivo abbandono del modello parlamentare, in realtà anche in quegli ordinamenti che hanno adottato altre soluzioni le assemblee elettive mantengono forti elementi di controllo sulle elezioni: così è nel sistema inglese, in cui è pur vero che le controversie sulle elezioni sono attribuite al giudice ordinario ma, d'altro canto, l'efficacia delle sentenze è subordinata alla trascrizione del dispositivo nel *Journal* della Camera dei comuni, che mantiene poi il controllo sulle cause sopravvenute di ineleggibilità (e sull'eventuale decadenza dal mandato parlamentare dei propri membri), nonché la verifica delle credenziali sulle elezioni non contestate²⁵. In modo non dissimile opera il sistema francese, in cui l'Assemblea nazionale decide in primo grado sulle cause di ineleggibilità, ferma restando la possibilità di ricorso al giudice costituzionale. Nell'ordinamento spagnolo, che pure ha optato per l'attribuzione del giudizio sulle elezioni contestate al giudice ordinario, i nuovi eletti devono presentare il certificato di proclamazione dell'elezione al Segretariato Generale del Congresso dei deputati, e successivamente prestare giuramento di fedeltà alla Costituzione nel corso della prima seduta.

della giurisprudenza costituzionale sulla fisionomia e sulla fisiologia della giustizia amministrativa, in *Dir. proc. amm.*, n. 2/2012, p. 371 ss.; F.G. SCOCA, *Elezioni politiche e scontro costituzionale*, in *Giur. cost.*, n. 5/2009, p. 3613 ss.; P. TORRETTA, *Quale giudice per il contenzioso pre-elettorale politico? Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 2009*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 4/2009.

²³ Corte cost., sent. n. 48 del 2021, p.to 4.2 del *Considerato in diritto*.

²⁴ Cfr. L. TRUCCO, *Diritti politici fondamentali: la Corte spinge per ampliare ulteriormente la tutela (a margine della sent. n. 48 del 2021)*, in *Consulta online*, fasc. 1/2021. Si vedano, inoltre, G. DELLEDONNE, *Procedimento elettorale preparatorio, elezioni politiche e tutela giurisdizionale elettorale: brevi considerazioni*, in *Giur. cost.*, n. 2/2021, p.652 ss.; A. PISANESCHI, *Gli effetti della sentenza n. 48 del 2021 della Corte costituzionale sulla tutela giurisdizionale elettorale: brevi considerazioni*, in *Giur. cost.*, n. 2/2021, p. 640 ss.; A. SAITTA, *Alla ricerca del giudice delle controversie pre-elettorali: la Corte completa il rammendo per coprire l'inerzia del legislatore*, in *Giur. cost.*, n. 2/2021, p. 631 ss.; M. ARMANNO, *La garanzia dell'elettorato passivo: Corte costituzionale e Parlamento (ancora) alla ricerca di strumenti adeguati di tutela giurisdizionale*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 3/2021; M. MANCINI, *Tre manifesti a Palazzo della Consulta, Roma: la Corte traccia la via, del legislatore e dei giudici l'onere di percorrerla (a margine della sentenza n. 48 del 2021)*, in *Rivista AIC*, n. 3/2021; Cfr. G. TARLI BARBIERI, *Necessaria ed auspicabile riforma della disciplina del contenzioso elettorale preparatorio riferito alle elezioni politiche a seguito della sent. 48/2021 della Corte costituzionale*, in *Consulta online*, fasc. 2/2021, p. 664.

²⁵ Cfr. L. ELIA, *Elezioni politiche (contenzioso)*, p. 752; P. TORRETTA, *Verifica dei poteri e Stato costituzionale*, cit., 35; M. MANETTI, *L'accesso alla Corte costituzionale nei procedimenti elettorali*, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI, (a cura di), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, Atti del seminario svoltosi a Firenze il 28-29 maggio 1999, Giappichelli, Torino, 2000, p. 124.

Ed è proprio facendo leva sulla natura di prerogativa parlamentare caratterizzante tale istituto che sembra possibile proporre una reinterpretazione, al fine di preservarne l'attribuzione in capo alle Camere: una rilettura dell'art. 66 Cost. che valorizzi il principio di autonomia parlamentare da un lato e il legame che intercorre tra Camere ed esercizio della sovranità popolare dall'altro potrebbe giustificare il mantenimento della verifica dei poteri parlamentare, in quanto attribuisce alle assemblee rappresentative il potere di decidere sui momenti essenziali della vita del mandato elettorale, in coerenza con il principio di autonomia ad esso spettante. Non può essere infatti ignorato il legame che intercorre tra gli artt. 64, 66, 67 e 68 Cost. (nonché, come opportunamente rilevato in dottrina, anche con l'art. 49), che compongono un vero e proprio statuto dell'autonomia parlamentare all'interno del testo costituzionale, rendendo le Camere organi del tutto peculiari, non solo per il rapporto esclusivo con l'esercizio della sovranità popolare, ma anche in ragione dell'unicità della sede della rappresentanza nazionale che in esse si sostanzia²⁶: per tali ragioni, la verifica dei poteri potrebbe sopravvivere anche nei sistemi costituzionali contemporanei, apportando puntuali modifiche dei regolamenti parlamentari in modo da prevenire quegli abusi che si sono verificati nella prassi²⁷, attraverso un intervento sui regolamenti parlamentari e sui regolamenti delle Giunte delle elezioni²⁸.

²⁶ G. PICCIRILLI, *Il possibile riallineamento del sistema italiano di verifica dei poteri agli standard sovranazionali. una proposta*, in *Rass. parl.*, n. 1/2024, p.408.

²⁷ Ivi, 409.

²⁸ Se, tenuto conto del quadro complessivo, sembra si sia raggiunto un grado di tutela soddisfacente sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio nella fase di contestazione dinanzi alle Giunte delle elezioni, più controverso sembra il rispetto dei principi di terzietà e imparzialità. Appare quindi opportuno intervenire sulla composizione delle Giunte, prevedendo un sistema di incompatibilità tra relatori delle convalide o dei giudizi di contestazione e casi esaminati, in modo da escludere i parlamentari controinteressati rispetto alla decisione da assumere. Inoltre, come evidenzia la sentenza *Mugemangango*, il punto critico del nostro sistema risiede nella possibilità che il *plenum* dell'assemblea possa ribaltare le decisioni della Giunta delle elezioni: a questo fine, andrebbe esclusa la possibilità di intervento da parte dell'assemblea sulle decisioni in materia di verifica dei poteri, prevedendo, al contempo, la possibilità di attivare un giudizio d'appello interno alle medesime Camere. In questa prospettiva, di particolare interesse risulta l'esperienza in materia di autodichia sperimentata dalle Camere dopo la sentenza Savino (Corte europea dei diritti dell'uomo, *Savino c. Italia*, 28 aprile 2009, ricorsi nn. 17214/05, 42113/04 e 20329/05) a seguito della quale ha preso avvio la riforma degli organi parlamentari di giurisdizione domestica: seguendo il medesimo approccio di allora, le decisioni assunte dalle Giunte delle elezioni potrebbero essere sottoposte ad un giudizio d'appello, affidato a parlamentari della medesima Camera, dotati di particolari competenze professionali e selezionati in base a stringenti criteri di incompatibilità. Il Regolamento per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti della Camera dei deputati, che prescrive i seguenti requisiti per i componenti del Consiglio di giurisdizione: «magistrato, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; professore universitario in materie giuridiche; avvocato; avvocato o procuratore dello Stato, anche a riposo» (art. 2, comma 2). I medesimi requisiti sono previsti dal Regolamento per la tutela giurisdizionale concernente i dipendenti. Anche il T.U. delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato prevede – agli artt. 72 e 75 – norme che dispongono i medesimi requisiti. Per quanto riguarda le decisioni in materia di verifica dei poteri fondate su dati numerici, di fronte ai casi di delibere dell'assemblea che ribaltavano le conclusioni – spesso fondate su elementi inoppugnabili – delle Giunte, Elia già negli anni '60 proponeva alcuni possibili rimedi. Anzitutto, di fronte a decisioni immotivate potrebbe risultare decisiva l'introduzione del doppio ordine del giorno motivato, in particolare laddove si tratti di controversie relative al conteggio dei voti: in tale ipotesi, salvo il caso di obiezioni relative ai criteri di computo, una risoluzione in senso contrario dovrebbe risultare impossibile da presentare in quanto palesemente immotivata. Cfr. G. Tarli Barbieri, *L'evoluzione della disciplina elettorale e il suo impatto sul controllo parlamentare dei risultati*, in *Evoluzioni e prospettive della verifica dei poteri*, Quaderno 2019, il Filangieri, Jovene Editore, Napoli, 2019. Peraltro, occorre

4. Aspetti problematici della verifica dei poteri del Presidente del Consiglio

Dalle premesse sopra formulate, due sono i punti fermi che pare possibile delineare: anzitutto, la verifica dei poteri deve essere inquadrata tra le prerogative parlamentari, costituendo una garanzia per l'indipendenza e l'autonomia delle Camere rispetto agli altri poteri; in secondo luogo, la tendenza da tempo dominante va nel senso sia di una crescente giurisdizionalizzazione del suo svolgimento, sia di una progressiva riduzione dell'ambito di applicazione dell'istituto in esame. Senza anticipare le considerazioni che verranno svolte nel prosieguo, si può sin da ora rilevare come la proposta di revisione costituzionale in oggetto vada in realtà nella direzione opposta rispetto alla quale l'istituto in questione si è evoluto, poiché ci si troverebbe dinanzi ad un ampliamento della sfera di attribuzioni della verifica parlamentare dei poteri, che ricomprenderebbe anche l'elezione del Presidente del Consiglio.

Pur non essendo ancora noto il sistema elettorale che dovrebbe accompagnare l'elezione diretta del premier, in base alle coordinate desumibili dalla proposta di riforma è possibile delineare il perimetro dentro cui potrà muoversi il legislatore ordinario²⁹. Per esplicita menzione del d.d.l. approvato dal Senato, è prevista l'attribuzione di un premio di maggioranza che dovrà garantire al Presidente del Consiglio, eletto contestualmente al rinnovo delle Camere, la prevalenza dei seggi in entrambi i rami del Parlamento³⁰: l'opzione più scontata vedrebbe l'introduzione di un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza, anche se analoghi obiettivi potrebbero essere perseguiti attraverso un sistema basato su collegi uninominali, con una quota variabile di seggi da assegnare alla coalizione più votata, indifferentemente a un turno unico o a due turni.

Le considerazioni che verranno svolte in questa sede sulla verifica dei poteri possono essere formulate a prescindere dal sistema elettorale che verrà adottato, in quanto il punto rilevante ai fini di quest'analisi risiede nell'appartenenza del Presidente del Consiglio eletto ad una delle Camere, nella contestuale elezione dei due organi e nell'effetto di trascinamento che la prima produrrebbe sulle seconde.

4.1. L'inevitabile attrazione nell'orbita dell'art. 66 Cost. del giudizio sull'elezione del Presidente del Consiglio

Il primo interrogativo da porsi riguarda il soggetto chiamato a occuparsi del contenzioso sulla elezione del Presidente del Consiglio: come si è avuto modo di accennare sin dalla

sottolineare che l'art. 17-bis, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati sembrava un primo passo in questa prospettiva: «Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende 15 approvata la proposta della Giunta». Invece, il procedimento della doppia delibera potrebbe trovare applicazione più frequentemente nel giudizio sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità, rendendo il funzionamento del procedimento di verifica dei poteri il più possibile simile a quello di un tribunale elettorale. Cfr. L. ELIA, *Elezioni politiche (contenzioso)*, cit., p. 793.

²⁹ D. CASANOVA, *La proposta di riforma costituzionale del governo Meloni e la composizione del Parlamento*, in questa Rivista, n. 2/2024.

³⁰ Art. 92, comma 2, riformato dall'art. 5 del d.d.l. di revisione costituzionale.

premessa, tale fase sembra non possa essere sottratta alla verifica dei poteri degli eletti ex art. 66 Cost., per almeno due ordini di ragioni.

Anzitutto, il premier elettivo è espressamente membro di una delle due Camere, ed è quindi difficile ipotizzare la convivenza del giudizio ex art. 66 Cost. con la giurisdizione di altri organi, pur tecnicamente possibile ma insostenibile dal punto di vista sistematico: si immagini, ad esempio, un giudizio su cause di ineleggibilità o di incompatibilità che restituisca due esiti diversi a seconda del soggetto che se ne occupa (Camera di appartenenza e altro organo giudiziario). Peraltro, come sottolineato nel corso delle audizioni parlamentari, sarebbe opportuno disciplinare specifiche cause di ineleggibilità e incompatibilità per il Presidente del Consiglio eletto³¹.

In secondo luogo, se, come si è visto, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio agirà come traino rispetto all'elezione delle Camere, nelle quali andrà garantita una maggioranza omogenea e uniforme rispetto al vertice dell'esecutivo, non è ipotizzabile una distinzione del contenzioso sulle due elezioni, dato che la prima influenzerà in modo determinante la seconda. In tale prospettiva, si immagini un'eventuale controversia sul conteggio dei voti (eventualità da non escludere in un sistema che preveda l'assegnazione di un premio di maggioranza su base nazionale per uno scarto ridottissimo di voti) risolto in maniera difforme dalla giurisdizione cui venisse attribuito il contenzioso sull'elezione del premier rispetto alle Camere in sede di convalida degli eletti.

In assenza dei due vincoli appena esposti – appartenenza del Presidente del Consiglio ad una delle Camere e collegamento tra elezione di quest'ultimo e assegnazione del premio di maggioranza – non vi sarebbe alcun vincolo in capo al legislatore ordinario, che potrebbe quindi individuare la giurisdizione sul contenzioso per l'elezione del premier al di fuori del perimetro dell'art. 66 Cost., cosa non soltanto possibile dal punto di vista tecnico ma anche auspicabile sotto il profilo delle garanzie costituzionali.

4.2. L'inadeguatezza delle Camere nella risoluzione di un contenzioso elettorale nazionale fondato sul conteggio dei voti

Aderendo alla tesi secondo cui anche il contenzioso sull'elezione del Presidente del Consiglio dovrebbe spettare alle Camere, è possibile rilevare numerosi profili problematici, suddivisibili in almeno tre gruppi.

Il primo profilo attiene ad aspetti di carattere pratico, e riguarda le difficoltà oggettive in cui si troverebbero le Camere nell'ipotesi in cui fossero chiamate ad esaminare ricorsi sulla regolarità delle operazioni elettorali e il riconteggio di un elevato numero di schede elettorali³². Nel caso di un'elezione su base nazionale come quella del Presidente del Consiglio, sembra impossibile che le Camere siano attrezzate dal punto di vista tecnico per gestire tale eventualità, che richiederebbe enormi quantità di risorse sia in termini di strutture che di personale qualificato. Diverso è il caso di ricorsi riguardanti singoli collegi uninominali, poiché in tali casi Parlamento è riuscito a gestire il contenzioso, pur pervenendo a soluzioni spesso discutibili dal punto di vista dell'imparzialità e della correttezza dei giudizi³³. D'altro canto, la sopraccitata introduzione di un ordine del

³¹ Cfr. R. CALVANO, *Audizione sul DDL 935*, artt. 3-4, cit., p. 7-8.

³² G. TARLI BARBIERI, *L'evoluzione della disciplina elettorale*, cit., p. 51.

³³ Ivi, 46 ss.

giorno motivato per le delibere in materia di verifica dei poteri, con particolare riferimento a quelle decisioni fondate su dati numerici, interverrebbe soltanto sulla fase finale della convalida in aula, rimanendo quindi irrisolti i problemi evidenziati.

Le difficoltà appena menzionate sono emerse in tutta la loro evidenza nella vicenda della contestata assegnazione del premio di maggioranza per 24mila voti alla coalizione di centro-sinistra in occasione delle elezioni del 2006: la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati decise, nella seduta del 14 dicembre 2006, l'apertura di un'istruttoria su base nazionale e la costituzione di un comitato di verifica per l'esame delle schede bianche, nulle, contestate e non assegnate, in aggiunta alle schede valide, per un numero pari al 10% del totale in tutte le 26 circoscrizioni (con l'esclusione della Valle d'Aosta), con riserva di estendere successivamente l'indagine ad altri seggi elettorali³⁴.

Il Comitato avrebbe dovuto concludere la prima fase dell'esame entro il mese di luglio del 2007, ma tale mole di lavoro non poté essere smaltita nemmeno entro la fine della legislatura che, com'è noto, intervenne anticipatamente, senza aver completato la verifica dei poteri degli eletti: tale vicenda evidenzia come la verifica dei poteri sia uno strumento inadeguato per il riconteggio dei voti e il giudizio sulla regolarità delle operazioni elettorali in generale, tanto più nel caso in cui l'esito potrebbe essere il ribaltamento della maggioranza insediatasi grazie all'attribuzione del premio³⁵.

Pertanto, come dimostra la vicenda appena richiamata, i sistemi elettorali proporzionali con premio di maggioranza esasperano il conflitto tra le coalizioni avversarie, fino a farlo sconfinare sul piano del contenzioso elettorale. Tale tendenza si è affermata nell'ordinamento italiano a partire dall'introduzione di sistemi elettorali parzialmente maggioritari, nei quali ciascun collegio uninominale può essere assegnato al candidato vincente per pochissimi voti, innescando dinamiche che incentivano la contestazione del risultato elettorale attraverso la presentazione di reclami e ricorsi³⁶.

4.3. La difficile garanzia dei principi di terzietà e imparzialità nella verifica parlamentare dei poteri del Presidente del Consiglio elettivo

Il secondo ordine di problemi riguarda il rispetto dei principi di terzietà e imparzialità nell'attività di verifica dei poteri del Presidente del Consiglio elettivo: se, come sembra delineare la proposta di revisione costituzionale, presso ciascuna delle due Camere vi sarà una maggioranza omogenea rispetto al Presidente del Consiglio è lecito interrogarsi sul rispetto dei principi sopra enunciati da parte delle Camere che si esprimeranno sia sulla convalida dell'elezione del premier-parlamentare, sia su eventuali ricorsi o contestazioni che dovessero investire l'elezione. Pertanto, come si è avuto modo di analizzare il rispetto di tali principi è da sempre oggetto di interrogativi in tutti i sistemi di verifica

³⁴ Ivi, 52. Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, 14 dicembre 2006, res. somm., p. 8-9.

³⁵ G. TARLI BARBIERI, *L'evoluzione della disciplina elettorale*, cit., 51. A. MENCARELLI, *La verifica dei poteri nella dialettica politica tra maggioranza e opposizione*, in R. DICKMANN, S. STAIANO (a cura di), *Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. L'esperienza dell'Italia*, Milano, Giuffrè, p. 162 ss.

³⁶ G. TARLI BARBIERI, *L'evoluzione della disciplina elettorale*, cit., p. 45.

parlamentare delle elezioni, proprio per il rischio di un uso distorto di tale istituto da parte delle maggioranze in carica³⁷.

In particolare, supponiamo che l'elezione del Presidente del Consiglio (e l'assegnazione del premio di maggioranza a questa collegato) avvenga per uno scarto di voti estremamente ridotto, come d'altro canto già avvenuto in occasione di una delle tre tornate elettorali in cui si è fatta applicazione di un premio di maggioranza su base nazionale, alle elezioni politiche per la Camera dei deputati del 2006, e che vengano presentati dei ricorsi diretti a ottenere il riconteggio dei voti o, in generale, in cui venga contestata la regolarità delle operazioni elettorali: a questo fine, appare assai improbabile che una maggioranza appena insediata proprio grazie all'attribuzione di quel premio rimetta in discussione l'esito della competizione elettorale attraverso l'accoglimento di eventuali ricorsi.

Non molto diverso nell'esito sembra il caso in cui l'elezione del Presidente del Consiglio non possa essere convalidata in ragione del rilievo di una causa di ineleggibilità originaria, ipotesi che rende difficile immaginare che la maggioranza della Camera eletta in collegamento a quest'ultimo decida di procedere in tal senso. Peraltro, lo scenario che si prospetterebbe sarebbe assai problematico, poiché il voto popolare avrebbe assegnato il premio ad una coalizione guidata da un candidato ineleggibile, con tutti i dubbi che ne deriverebbero sia sull'elezione del premier che sull'assegnazione del premio di maggioranza. Nel caso in cui ci si trovasse dinanzi a cause di ineleggibilità o incandidabilità sopravvenute, è vero che la decadenza del premier non produrrebbe lo scioglimento automatico delle Camere, tuttavia, anche in questa eventualità sembra lecito nutrire qualche perplessità sull'imparzialità del giudizio della maggioranza verso il proprio leader³⁸. Gravi problemi di coordinamento sembrerebbero porsi anche nell'ipotesi in cui il giudizio sulle cause appena evidenziate fosse attribuito ad un giudice diverso dalle Camere, in quanto potrebbe darsi il caso di un premier eletto e dichiarato decaduto che potrebbe però rimanere deputato o senatore, in forza di un più favorevole giudizio da parte della Camera di appartenenza.

È facile immaginare una delle possibili obiezioni alle tesi appena esposte: anche il sistema elettorale congegnato dalla legge n. 270 del 2005 prevedeva l'attribuzione di un premio di maggioranza pari al 55% dei seggi alla coalizione vincitrice (previsione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla nota sentenza n. 1/2014) e, quindi, analoghe obiezioni in materia di verifica dei poteri potevano essere riferite anche a quell'assetto normativo. Va tuttavia ricordato che quel particolare sistema elettorale funzionava in termini

³⁷ Cfr. G. RIVOCCHI, *Il contenzioso post-elettorale nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *La giustizia elettorale*, Atti del seminario svoltosi a Firenze il 16 novembre 2012, E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA, (a cura di), Editoriale scientifica, Napoli, 2013, p. 206; F. BIONDI, *La verifica dei poteri nella giurisprudenza costituzionale*, in *Evoluzioni e prospettive della verifica dei poteri*, cit., p. 78; G. FRAGOLA, *Commento organico alla legge elettorale politica*, Milano, 1913, p. 342; G. SOLAZZI, *Diritto elettorale politico*, cit., p. 357; M. CERASE, Art. 66, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, II, p. 1278 ss. Sul sovvertimento da parte dell'Assemblea delle decisioni della Giunta, cfr. L. ELIA, *Elezioni politiche*, cit., p. 791 ss; V. LIPPOLIS, Art. 66, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, *Le camere*, tomo II, Bologna-Roma, 1986, p. 116; M. MANCINI, *Procedimento elettorale preparatorio ed effettività della tutela giurisdizionale*, Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 193 ss.

³⁸ Art. 94, comma 8, riformato dall'art. 7 del d.d.l. di revisione costituzionale.

majority assuring solo alla Camera dei deputati, in quanto al Senato il premio del 55% veniva attribuito su base regionale, rendendo di fatto casuale il raggiungimento di una maggioranza omogenea tra le due Camere (effetto verificatosi solo alle elezioni del 2008), aspetto censurato dalla Corte costituzionale per la sua irrazionalità³⁹. Dal punto di vista dell'imparzialità nello svolgimento della verifica parlamentare dei poteri tale sistema risultava meno preoccupante di quello cui la proposta in esame sembra tendere, perché almeno non rendeva certo e automatico il raggiungimento di una maggioranza omogenea in entrambe le Camere, come invece previsto dalla proposta sul premierato, che si vedrebbero poi attribuire il giudizio sull'elezione del Presidente del Consiglio.

4.4. L'ingiustificata estensione di una prerogativa parlamentare all'elezione diretta del vertice dell'esecutivo

Il terzo e ultimo – ma non per questo meno importante – ordine di ragioni ostative rispetto alla proposta in esame riguarda la natura di prerogativa parlamentare della verifica dei poteri: muovendo da tale assunto, sembra difficile da giustificare la sua estensione al Presidente del Consiglio elettivo che, nonostante il cumula della carica di membro di una delle due Camere, è evidente la prevalenza della prima funzione sulla seconda.

Se tale istituto merita di essere preservato, pur rappresentando una deroga all'ordinario sistema di tutela dei diritti e al riparto di giurisdizione verso il giudice civile, è in ragione del bilanciamento con i principi di autonomia e indipendenza delle Camere, rispetto ai quali l'elezione diretta del Presidente del Consiglio risulterebbe estranea.

5. Conclusioni

L'attribuzione alle Camere della convalida dell'elezione del Presidente del Consiglio e del relativo contenzioso appare poco convincente per le ragioni appena esposte.

Come si è visto, la verifica parlamentare dei poteri non sarebbe idonea a gestire il contenzioso di un'elezione nazionale anzitutto dal punto vista tecnico e operativo.

In secondo luogo, non si può fare a meno di evidenziare come l'introduzione di un sistema elettorale *majority assuring* in entrambe le Camere, la cui elezione sarebbe collegata a quella del premier, non garantirebbe il rispetto dei principi di terzietà e imparzialità che dovrebbero presidiare sia la convalida delle elezioni che il relativo contenzioso e, anzi, rischi di far aumentare il livello di conflittualità tra le forze politiche con inevitabili riflessi anche sul piano oggetto d'analisi, al fine di ribaltare l'assegnazione del premio di maggioranza da una coalizione all'altra.

Infine, i principi di autonomia e indipendenza delle Camere alla base della verifica parlamentare dei poteri perdono di significato se riferiti all'elezione del vertice dell'esecutivo: anzi, l'applicazione di una prerogativa tipicamente parlamentare a tale elezione ne scolorirebbe la funzione in privilegio difficilmente tollerabile, e rafforzerebbe le ragioni di quanti auspicano il superamento della verifica parlamentare *tout court*.

In assenza di riforme della verifica parlamentare dei poteri, al momento non contenute nella revisione costituzionale proposta dal Governo né, invero, sul tavolo del dibattito

³⁹ Corte cost., sent. n. 1 del 2014, punto 4 del Considerato in diritto.

politico, l'unica soluzione percorribile risiederebbe nell'eliminazione della doppia carica di Presidente del Consiglio-parlamentare, che manterrebbe quindi solo il ruolo di vertice dell'esecutivo. Peraltro, nel corso dell'iter parlamentare al Senato la disciplina delle crisi di governo ha ulteriormente circoscritto le ipotesi di formazione di nuovi esecutivi in corso di legislatura, a favore di un aumento dei casi in cui il Presidente del Consiglio potrebbe chiedere lo scioglimento anticipato delle Camere. Per tale ragione, l'esigenza di mantenere l'agibilità politica degli ex Presidenti del Consiglio può dirsi attenuata, posto che il premier dimissionario potrebbe ricandidarsi alle elezioni immediatamente successive allo scioglimento anticipato. Diverso è il tema dell'appartenenza alle Camere dei leader delle coalizioni sconfitte che, eliminando il doppio incarico (e la doppia candidatura) si troverebbero esclusi dalla rappresentanza parlamentare: a tal fine, l'esperienza di alcuni ordinamenti regionali può rappresentare uno spunto utile, in quanto è previsto che il candidato Presidente della Giunta arrivato secondo sia automaticamente membro del Consiglio regionale. Nulla vieta, poi, che tale possibilità venga estesa anche ai candidati Presidente del Consiglio di coalizioni diverse dalla seconda più votata.

In conclusione, la già citata eliminazione del cumulo delle due cariche lascerebbe un più ampio margine di discrezionalità al legislatore ordinario nel disciplinare il contenzioso sull'elezione del premier, consentendone l'attribuzione ai Tribunali amministrativi regionali (analogamente a quanto avviene per le elezioni comunali, regionali ed europee) e, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e incandidabilità, alla giurisdizione ordinaria e amministrativa. Più difficili da superare sembrano le obiezioni sull'effetto di trascinamento che l'elezione del Presidente del Consiglio produrrebbe sulle Camere, da cui deriverebbe l'attrazione della prima nell'ambito della verifica parlamentare dei poteri. Tale dilemma sarebbe risolto solo attraverso una revisione completa del sistema di controllo sulle elezioni parlamentari o, in alternativa, eliminando il collegamento tra elezione del premier e garanzia di una maggioranza omogenea in entrambi i rami del Parlamento, rendendo le due elezioni autonome e distinte.

Pur nella specificità dell'analisi svolta, in questa sede si è tentato di dimostrare come anche la verifica dei poteri, finora poco attenzionata dal dibattito sulla proposta di revisione della forma di governo, sembra offrire una prospettiva interessante per la sua analisi, proprio per la natura di punto di contatto tra certificazione dell'espressione della volontà popolare e legittimazione del potere assunto tramite il mandato elettorale: come si è avuto modo di approfondire, gli effetti della proposta di revisione costituzionale in discussione investono anche l'istituto in esame, a conferma della portata sistematica di un intervento tutt'altro che minimale, rispetto al quale l'inevitabile estensione della prerogativa parlamentare in oggetto all'elezione del Presidente del può dimostrare – sia pure da un punto prospettico particolare – l'estraneità della proposta in discussione al modello delle democrazie parlamentari.